



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA

N.61 Reg Delib.
in data **31-07-2017**

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018/2019/2020.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 19:35, presso questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Dalto Loris	Sindaco	P
Comuzzi Giorgio	Vicesindaco	P
Antiga Wally	Assessore	A
Rizzo Maria Assunta	Assessore	P
De Pizzol Benedetto	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Nadalin Daniela.

Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

N. 1132 Reg.Publ.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line il giorno 10-10-2017 per 15 giorni consecutivi.

San Pietro di Feletto, 10-10-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 28-07-2017

Il Segretario Comunale
Responsabile Ufficio Personale
F.to dott.ssa Nadalin Daniela

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Data: 28-07-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018/2019/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30.12.2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 527 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale,

come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1.01.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto pertanto necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Vista l'attuale dotazione organica dell'Ente, intesa come personale in servizio, approvata da ultimo con deliberazione G.C. n. 83 del 03.11.2016;

Ricordato che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale devono comunque essere concepiti nell'ottica di una massima dinamicità e pertanto modificabili ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato atto che rispetto al personale in servizio, considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2017 e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, non si rilevano situazioni in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 228, secondo periodo, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i.,

ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 75% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

Dato atto che per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al d.Lgs. 267/2000;

Atteso che stante l'attuale normativa a decorrere dall'01.01.2019 dovrebbe trovare nuovamente applicazione l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 114/2014 e s.m.i. in base al quale gli enti possono procedere ad assunzioni fino al 100% della spesa dei cessati 2018 (turn over);

Visto l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Ricordato che:

- la definizione "spesa corrispondente alle cessazioni" va interpretata quale spesa annuale;
- tale interpretazione è avvalorata dalla nota circolare del 18 ottobre 2010 dell'UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati "sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi;
- nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata purché tra enti sottoposti ai limiti di assunzione;

Preso atto del rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Verificato infatti che questo Comune:

- rispetta nel corrente esercizio il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha approvato il Piano di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) per il triennio 2017/2019;
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
- dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- ha rispettato Patto di Stabilità 2016;

- rispetta, alla data odierna, anche il Patto di Stabilità 2017 e si può ipotizzare che tale parametro sarà rispettato anche al termine dell'esercizio;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 1/239, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1/159);
- ha regolarmente trasmesso i documenti alla banca dati pubbliche amministrazioni (bdap);

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Ritenuto inoltre:

- di avvalersi, qualora ne ricorrano i requisiti, dell'istituto del "contratto di prestazione occasionale" di cui all'art. 54-bis del D.L.50/2017 introdotto dalla legge di conversione 21.07.2017, n. 96, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- di avvalersi dei benefici di cui alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili per l'attuazione di progetti di pubblica utilità;

Atteso che per entrambe le tipologie (contratto di prestazione occasionale e attività socialmente utili) saranno approvati con separati atti specifici progetti per l'individuazione degli ambiti di intervento e la dimensione numerica degli occupati;

Valutato ancora, alla luce delle dinamiche retributive che vanno ad incidere sul totale della spesa di personale, di esprimere fin d'ora, nei limiti della propria competenza e nel rispetto dei vincoli vigenti, favorevole parere alla riespansione dell'orario di lavoro dei rapporti trasformati a tempo ridotto, se richiesto dal personale interessato;

Ribadita la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 28.07.2017, n. 16;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 28.07.2017 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,

D E L I B E R A

1. di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della

ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2. di confermare la dotazione organica di questo Comune corrispondente al fabbisogno di personale 2018/2020, come da prospetto allegato sub A), che coincide con il personale in servizio, di cui al prospetto allegato sub B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare infine, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, il piano occupazionale 2018/2020, come da prospetto sub C) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stanziamenti di spesa troveranno copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio di Previsione 2018/2020, in fase di predisposizione;

Pagina vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 10-10-2017 giorno di pubblicazione – ai Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Pietro di Feletto, 10-10-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal .

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

S La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione.

Presentato ricorso nei confronti della sujestesa deliberazione:

- al T.A.R. in data _____
decisioni _____

- al Difensore civico regionale in data _____
decisioni _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia